

Allegato alla delibera C.C. _____ del _____._____.2003 (Comune di _____)

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI PIANO ART.15 L.R. 20/00.

Tra i Comuni di:

- ARGENTA, in persona del Sindaco pro-tempore Sig., domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale....., il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.. del, esecutiva, codice fiscale n.....
- OSTELLATO, in persona del Sindaco pro-tempore Sig....., domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale....., il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.... del....., esecutiva, codice fiscale
- PORTOMAGGIORE, in persona del Sindaco pro-tempore Sig....., domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale via....., il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n..... del..... esecutiva, codice fiscale n.....
- VOGHIERA, in persona del Sindaco pro-tempore Sig....., domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale....., il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.... del....., esecutiva, codice fiscale

PREMESSO

- che a seguito dell'emanazione del nuovo ordinamento delle autonomie locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della emanazione, con L.R. 26 aprile 2001 n. 11, della disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali, si sono prospettate, in quanto favorite dalla legislazione predetta, forme aggregative tra i Comuni, in dipendenza della circostanza che l'aumento dell'autonomia e quindi dei poteri propri degli enti locali implica che le loro funzioni vengano svolte con apparati adeguati ai compiti da esplicare;
- che a tal fine le suddette amministrazioni hanno approvato e sottoscritto in data 15.06.2000 Atto costitutivo e regolamento dell'Associazione disciplinante i loro rapporti, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n°. 3/99;
- che, a seguito del predetto accordo, sono state sottoscritte specifiche convenzioni per la gestione associata di alcune attività;
- che la L.R. 20/2000 prevede che i Comuni possano predisporre il Piano Strutturale Comunale (PSC) in forma associata;

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1)

Premessa

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione di essa.

Art. 2)

Ambito territoriale per l'esercizio delle funzioni.

1. Ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della L.R. 3/99, della L.R. 11/2001, dei Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera si convenzionano per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Piano per la redazione del PSC di cui alla L.R. 20/2000.
2. Ai fini della gestione organizzativa, il Comune capofila è Argenta, il quale costituisce il referente nei confronti della Regione ed eserciterà tale funzione in nome e per conto degli altri comuni.
3. L'ambito territoriale per la gestione associata dell'ufficio di piano è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale relativamente alle funzioni del servizio si intende esteso al territorio dell'Associazione.

Art.3)

Finalità e scopo della convenzione.

1. I Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera assumono per scopo della presente convenzione:
 - a) l'assunzione dell'impegno alla collaborazione tra le Amministrazioni firmatarie ed in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale con le finalità di elaborare congiuntamente gli strumenti di pianificazione urbanistica secondo i contenuti e le modalità indicate dalla L.R. 20 del 27 marzo 2000 e del successivo " atto di indirizzo e coordinamento tecnico .. " di cui alla del. G.R. n. 173 del 04/04/2001.
 - b) la predisposizione di un unico ufficio di piano intercomunale per l'elaborazione e gestione degli strumenti urbanistici di cui al punto precedente (P.S.C., R.U.E., P.O.C., etc.);
2. La gestione associata è finalizzata a garantire un equilibrato ed efficiente utilizzo delle risorse sul territorio, al fine di favorire la completa integrazione funzionale delle strutture, a prevedere dotazioni comuni ed un'organizzazione flessibile compatibile con le esigenze del territorio nonché l'armonizzazione della strumentazione urbanistica ed edilizia.

Art. 4)

Ufficio di piano

1. L'Ufficio di Piano sarà composto dai tecnici che ogni Amministrazione metterà a disposizione, competenti nelle materie urbanistiche e pianificatorie, di seguito elencati:
 - per il comune di Argenta: dirigente Settore Urbanistica e Capo Servizio Tecnico;
 - per il comune di Portomaggiore: dirigente Settore Tecnico, Capo Servizio Tecnico;
 - per il comune di Voghiera: Capo Servizio Tecnico;
 - per il comune di Ostellato: Capo Servizio Tecnico.Con tali referenti per ciascun comune nell'ambito dell'Ufficio di Piano collaboreranno tecnici e funzionari dei singoli comuni secondo le competenze e specializzazioni di volta in volta necessarie.
2. A tale Ufficio è attribuito il compito di elaborazione e gestione in forma associata degli strumenti urbanistici di cui alla L.R. 20/2000. A tal fine l'Ufficio di Piano, secondo le modalità che saranno previste nel regolamento di cui al comma successivo, potrà procedere all'affidamento di incarichi professionali esterni di consulenza.
3. L'Ufficio di Piano è coordinato dal dirigente Settore Urbanistica del comune di Argenta al quale compete la responsabilità gestionale dell'Ufficio di Piano.
4. Apposito regolamento esecutivo sarà redatto ed approvato a seguito della firma della convenzione e del piano di lavoro con la regione Emilia Romagna, previsti dalla delibera di Giunta Regionale n°2347/2002, entro e non oltre il 30/11/2003.

Art. 5)

Spese per attrezzature tecniche comuni e dotazioni accessorie all'attività.

1. Ogni Amministrazione fa fronte per la quota calcolata con media ponderata per il 75% riferita alla popolazione residente nei rispettivi Comuni al 31 dicembre dell'anno precedente secondo i dati forniti dagli Uffici d'Anagrafe e per il 25% riferita alla superficie territoriale dei singoli Comuni, all'acquisto delle attrezzature e delle dotazioni accessorie che si renderanno eventualmente necessarie per l'allestimento e l'ordinario funzionamento dell'Ufficio di Piano nonché per l'affidamento di eventuali incarichi di consulenza esterni.
2. Con i medesimi criteri saranno suddivisi i contributi di cui potrà beneficiare l'Associazione.

**Art. 6)
Durata**

1. La durata delle presente convenzione viene stabilita in anni quattro a decorrere dalla pubblicazione della delibera G.R. n. 2347/2002 (vale a dire sino al 27.12.2006) e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di pari durata, previa espressa deliberazione di tutti i Consigli Comunali.
2. Il recesso di un singolo comune, da comunicarsi a tutti gli altri comuni convenzionati mediante lettera raccomandata entro la data ultima del 30 settembre dell'anno in corso, non fa venir meno la gestione associata dei servizi. Il recesso decorre comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Alla scadenza o al momento dello scioglimento verrà definita di comune accordo la destinazione delle dotazioni. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si provvederà a maggioranza dei Comuni.
4. In caso di recesso di un singolo Comune, il medesimo non può fare valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
5. In caso di recesso, scioglimento o scadenza del presente rapporto associativo il personale riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dal presente accordo, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

**Art. 7)
Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifica intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.

**Art. 8)
Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al 1° comma, le controversie sono affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui 2 nominati dalla Conferenza dei Sindaci ed il terzo dai due nominati in precedenza. La pronuncia del collegio non è soggetta ad appello.